

*MODIFICHE AGLI ELABORATI SCRITTO GRAFICI DEL PIANO PER IL PARCO ED AL REGOLAMENTO DEL PARCO*

Il presente documento specifica le modifiche agli elaborati scritto grafici del Piano per il Parco ed al Regolamento del Parco, come adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.8 del 8 gennaio 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015 ed oggetto di parere motivato nell'ambito della Procedura di V.A.S., giusta Determinazione Dirigenziale n. 227 del 24/06/2015 del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Dette modifiche sono state apportate in ossequio:

1. alla pronuncia, nell'incontro congiunto in data 11/06/2015 della competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l'approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell'ambito della Procedura di VAS.
2. alle osservazioni espresse nell'ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 226 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. alla richiesta da parte della predetta Struttura regionale di elaborare e presentare una relazione di conformità del Piano del Parco e del Regolamento al P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ai sensi dell'art. 98 delle NTA del predetto Piano.

***1. modifiche a seguito della pronuncia della competente Struttura regionale sulle osservazioni, ex art. 12, c. 4, L. 394/91 ed art. 12 L.R. n. 44/2012.***

<b>N.</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>PROT. N.</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
<b>1</b>	Giuseppe Pierrucci - Grumo appula	Prot. 3344 del 14/08/2014	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>2</b>	Padre Nicola Rocca - Andria	Prot. n. 3075 del 21/07/2014 e prot. n. 1010 del 16/03/2015	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
<b>3</b>	D'Auciello Beatrice - Altamura	Prot. n. 1598 del 20/04/2015	<b>Osservazione parzialmente accolta.</b> <b>Modifica cartografica:</b> Alla <b>TAV. 26d</b> , <b>CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</b> , si è proceduto alla riclassificazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
<b>4</b>	Agenzia del demanio Direzione Puglia e Basilicata	Prot. n. 1764 del 30/04/2015	<b>N.D.</b>
<b>5</b>	Ministero dei Beni e per le attività culturali Soprintendenza	Prot. n. 1829 del 05/05/2015	<b>Osservazioni accolta con appunti e precisazioni</b> <b>Modifica cartografica:</b> <u>Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano</u> , in particolare le <b>Tav. 13 CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI</b> e <b>Tav. 19 CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE DEL PARCO</b> , dei vincoli paesaggisti, architettonici e archeologici, con i dati rinvenuti dal PPTR approvato, ove mancanti ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).

	Archeologica della Puglia-Taranto		<p><b>Modifica normativa:</b>  <u><b>Art. 29 bis, comma 3 bis, del Regolamento:</b></u>  <i>Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e <b>preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica</b>, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p>
6	Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto logistico	Prot. n. 1832 del 05/05/2015	<p><b>Osservazione parzialmente accolta</b>  <b>Modifica normativa:</b>  <u><b>Art. 1, c. 2, lett. f., delle N.T.A.:</b></u>  <i>affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere le aree interessate coerenti alle sue previsioni attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. La disciplina d'uso dei poligoni deve essere preventivamente concordata con l'Ente nel rispetto delle presenti norme tecniche e del Regolamento del Parco e fermo restando il divieto di esercitazione a fuoco. L'Ente sottoscrive appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><i>f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. L'inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.</i></p>
7	Autorità Idrica Pugliese	Prot. n. 1872 del 06/05/2015	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>

8	Autorità di Bacino della Regione Puglia	Prot. n. 1917 del 08/05/2015	<p><b>Osservazioni accolta</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano, in particolare le <b>Tav. 2 CARTA GEOMORFOLOGICA</b>, <b>Tav. 3 CARTA IDROGEOLOGICA</b> e <b>Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DELLE SERVITU' MILITARI</b>, ora denominata <b>CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>, con le perimetrazioni del PAI ed il reticolo idrografico della carta Idrogeomorfologica (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p> <p><b>Modifica normativa:</b>  Art. 23, c.5 e 6, <b>TUTELA DEI CORPI IDRICI</b>:  5. <i>Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui alla Tav. 2, comprensiva dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche.</i>  6. <i>Per il reticolo idrografico di cui alla TAV. 2 si applicano le norme vigenti in materia di assetto Idrogeologico delle competenti autorità.</i>  è stato così riformulato:  5. <i>Per l'area di sedime dei corsi d'acqua di cui alla Tav. 3, comprensiva dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato, è vietato ogni intervento che determini la modificazione della morfologia e dell'orografia, la trasformazione profonda dei suoli e la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, fatte salve le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geologiche ed idrogeologiche.</i>  6. <i>Per il reticolo idrografico di cui alla TAV. 3 si applicano le norme vigenti in materia di assetto Idrogeologico delle competenti autorità.</i></p>
8 bi s	Autorità di Bacino della Regione Basilicata	Prot. n. 2037 del 13/05/2015	<p><b>Osservazioni parzialmente accolta</b></p> <p><b>Modifica cartografica:</b>  Si è provveduto ad aggiornare le cartografie di Piano, in particolare la <b>Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DELLE SERVITU' MILITARI</b>, ora denominata <b>CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO</b> con gli strati informativi relativi al P.A.I./Basilicata, aggiornamenti 2014-15, vigenti. Relativamente invece al reticolo idrografico, fornito a mezzo mail dalla AdB/Basilicata in data 23/06/2015, si dà atto che lo stesso non è ancora vigente e peraltro risulta shiftato rispetto a quello dell'A.d.B./Puglia. Pertanto, per la predetta componente si farà riferimento al reticolo dell'AdB/Puglia (<u>vedi sez. modifiche cartografiche</u>).</p> <p><b>Modifica normativa:</b>  Art. 17, <b>DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI</b> delle N.T.A.:  1. <i>Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</i></p>

			<p>2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alla Tav. 2, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia.</p> <p>3. Alle componenti di cui alla Tav. 2 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b>1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico, nonché nei Piani di Tutela delle Acque della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.</b></p> <p><b>2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia.</b></p> <p><b>3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.</b></p>
9	<b>Comune di Corato</b>	prot. n. 919 del 09/03/2011	<b>Osservazione a valutarsi in sede di aggiornamento del Piano. NESSUNA MODIFICA.</b>
10	<b>Comune di Altamura</b> con allegata le note dell'Arch. N.Perucci e dell'Ing. G.Nuzzi, del Collegio dei Geometri di Bari e dell'Ordine degli architetti di Bari	prot. n. 1006 del 11/03/2011	<p><b>Osservazioni parzialmente accolta</b></p> <p><b>Modifica normativa:</b></p> <p><u>Art. 3, c.1, lett. i), del Regolamento:</u>  <i>E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie.</i></p> <p>è stato così riformulato:  <b><i>E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina, per il ripristino del franco di coltivazione qualora ridotto dal dilavamento e per il ripristino della funzionalità delle opere accessorie;</i></b></p> <p><u>Art.. 37, c. 7, del Regolamento:</u>  <i>Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i></p> <p><b><i>Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre e oltre il 30 novembre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.</i></b></p>
11	<b>Comune di Grumo Appula</b>	prot. n. 1013 dell'11/03/2011	<b>Osservazioni già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA.</b>

12	Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati	prot. n. 767 del 01/03/2011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
13	Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari	prot. n. 991 del 11/03/2011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
14	Coldiretti Bari	prot. n. 1447 del 14/04/21011	<b>Osservazioni non accolte o già recepite nel Piano e Regolamento. NESSUNA MODIFICA</b>
15	Comune di Andria	Prot. n. 1374 del 14/04/2011	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
16	ANTONIO BITETTI	prot. 4337 del 15-12-2010	<b>Osservazione non accolta. NESSUNA MODIFICA</b>
17	TOMBA PAOLA	prot. 4234 del 06-12-2010	<b>Osservazione parzialmente accolta.</b> <b>Modifica cartografica:</b> Alla <i>TAV. 26c, CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</i> , si è proceduto alla riclassificazione dell' <b>area di sedime delle fondazioni dei capannoni</b> , siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, dell'agro di Gravina in Puglia, da Zona B a Zona C ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
18	RAGONE MICHELE	nota dell'08-03-2011	<b>Osservazione parzialmente accolta.</b> <b>Modifica cartografica:</b> Alla <i>TAV. 26d, CARTA DELLA ZONIZZAZIONE</i> , si è proceduto alla riclassificazione delle p.lle 262 266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte delle p.lle 40 e 261 (queste ultime fino alla strada di accesso alla masseria) del fg. 101 e del complesso aziendale attivo, censito allo stesso foglio, p.lla 339, da Zona B a Zona C ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).

**3. Modifiche a seguito delle osservazioni espresse nell'ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 226 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia.**

Osservazione	Esito	MODIFICHE
<p><b><u>AREA B</u></b>  <b><u>Si prescrive di specificare quanto stabilito alla lettera d), relativo agli interventi selvicolturali, chiarendo se il Piano consenta l'utilizzazione a fini produttivi dei boschi cedui, condizionata all'applicazione di particolari prescrizioni (es. abbondante rilascio di matricine anche di turni multipli del turno, superfici di taglio piccole e distanti tra loro, ecc.) atteso che il PPTR riconosce ai boschi ricompresi nell'Ambito territoriale dell'Alta Murgia anche la funzione produttiva e considerato quanto disposto dall'art. 12 comma 1 delle N.T.A. che prevede il programma per la ecocertificazione dei prodotti del legno, ovvero se il Piano confermi il divieto di utilizzazione dei boschi a fini produttivi ad oggi vigente.</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p><b><u>AREA C</u></b>  <b><u>Anche in questo caso si prescrive di specificare il significato di "interventi selvicolturali" nel contesto di questa zona del Parco, atteso che si fa riferimento alla possibilità di eseguire "tagli intercalari". Ciò potrebbe far ipotizzare la definizione di un turno di riferimento per l'utilizzazione del soprassuolo. La possibilità di effettuare gli interventi selvicolturali dovrebbe essere chiarita anche alla luce del fatto che in zona C non sono ricompresi boschi, sia di latifoglie che di conifere, tutti all'interno della zona B. Sia attentamente valutata la possibilità di realizzare impianti per l'arboricoltura da legno, soprattutto in relazione alle disponibilità</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA

<p><b><u>idriche e alla fertilità, ancorché su terreni non dissodati in tempi recenti, attesi i risultati non soddisfacenti rilevati in impianti realizzati anche in stazioni caratterizzate da condizioni di fertilità stazionale migliori rispetto a quelle mediamente presenti sull'Alta Murgia.</u></b></p>		
<p>AREA D – il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.” (art. 12 comma 1 delle N.T.A.) <b><u>Riguardo al recupero “delle aree degradate con potenzialità forestali” si prescrive di chiarire a quali tipologia di aree ci si riferisca.</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p>All'Art. 17 comma 1 delle N.T.A. si stabilisce che “Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio”. <b><u>Si prescrive di valutare l'opportunità di fare riferimento anche alle previsioni, prescrizioni, vincoli ed indirizzi degli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di Bacino della Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico nelle zone del Parco di competenza di tale Autorità.</u></b></p>	Ammissibile	Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell'incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l'approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell'ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).
<p>REGOLAMENTO ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI 2. Sono vietati, in particolare: a) (...); b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle</p>	Ammissibile in parte mediante la riscrittura del punto b)	<p><b>Art. 3, c. 2, lett. b, del REGOLAMENTO</b></p> <p><b><i>b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i></b></p>

<p><i>attività di studio e ricerca autorizzate.</i></p> <p><b><u>Si prescrive, ancora una volta, di precisare quali siano le attività selvicolturali consentite nel Parco, con particolare riferimento alla utilizzazione dei boschi cedui.</u></b></p>		
<p>ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE</p> <p><i>1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.</i></p> <p>ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO</p> <p><i>2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente.</i></p> <p><b><u>Si prescrive di chiarire se tali percorsi e aree di sosta siano stati chiaramente identificati sul terreno. In caso contrario sia data evidenza dell'esigenza di identificarli in modo inequivocabile al fine di una loro corretta fruizione.</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA
<p>ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"</p> <p><i>3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.</i></p> <p><b><u>Attese le condizioni di aridità e di scarsa fertilità caratterizzanti i terreni spietrati lo studio</u></b></p>	Non ammissibile	NESSUNA MODIFICA

<p><b><u>ricompreso nel Progetto di riqualificazione dovrà necessariamente approfondire l'analisi stazionale al fine di verificare l'eventuale idoneità dei terreni alla riconversione siti individuati nelle predette tipologie. La riconversione delle aree sarà pertanto subordinata ai risultati di detta analisi.</u></b></p>		
<p>ART. 21 - GESTIONE FORESTALE  3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.</i>  <b><u>Si propone di riscriverlo come segue: 3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme, individuati nel territorio del Parco o delle aree contigue tenendo quindi conto della regione di provenienza definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010).</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 3</p>	<p><b>Art. 21, c. 3, del REGOLAMENTO</b>   3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone o indigene.</i></p>
<p>6. <i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i>  Si propone di specificare che tali interventi debbano essere effettuati <b><u>“Entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l'evento”</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 6</p>	<p><b>Art. 21, c. 6, del REGOLAMENTO</b>   <i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i></p>

<p>7. Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento o del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</p> <p><b><u>Si rileva che sia opportuno eliminare il riferimento a uno dei due parametri per non ingenerare confusione e prendere come parametro di riferimento solo l'area basimetrica. Si tenga altresì presente che in taluni casi l'eccessiva densità dovuta all'assenza di diradamenti (o di crolli e sradicamenti naturali) possa rendere difficoltosa l'affermazione della rinnovazione di latifoglie.</u></b></p>	<p>ammissibile mediante riscrittura del punto 7</p>	<p><b>Art. 21, c. 7, del REGOLAMENTO</b>  <i>Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</i></p>
<p>10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia.</p> <p><b><u>Si ritiene opportuno che tale attestazione sia comprovata dal competente Servizio Fitosanitario regionale</u></b></p>	<p>Ammissibile mediante riscrittura del punto 10</p>	<p><b>Art. 21, c. 10, del REGOLAMENTO</b>  <i>La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia e comprovata dal servizio Fitosanitario Regionale.</i></p>
<p><b>Coerenza con altri piani</b>  Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati. Sebbene il territorio del Parco non sia interessato da zone vulnerabili da nitrati, nel RA si afferma che la disciplina del Piano incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni,</p>	<p>ammissibile per la parte che riguarda l'uso del compost misto, art. 37, c.12, del Regolamento, mentre il fenomeno della desertificazione nell'area del Parco</p>	<p><b>Art. 37, c.12, del Regolamento:</b>  12. L'uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente solo se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come da definizione del DM 10/07/2013 che modifica il D.lgs 75/2009, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni.</p>

<p>modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e di ecosostenibilità. Vieta in particolare l'utilizzo fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310 ricadenti nelle zone A e B, promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e la concimazione organica attraverso letamazione, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, infine, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura. Riguardo all'uso e lo spandimento di compost, questi sono ammessi esclusivamente nei casi di compost di qualità certificata e provenienti da residui vegetali (ammendante verde), vietando i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali, e su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (RA, 128). <b><u>A tale riguardo si ritiene che non sono state chiarite le motivazioni tecnico - scientifiche alla base del divieto di utilizzo delle altre tipologie di compost di qualità riportate nell'allegato 2 del Decreto Legislativo 75/2010. Si chiede, pertanto, di integrare il documento con un'analisi quali - quantitativa delle aree interessate da fenomeni di desertificazione e/o alterazione dell'equilibrio pedologico indicando le modalità con le quali si intende contrastare tale tendenza. Si faccia riferimento alle motivazioni che portano ad escludere il "compostato misto", ancorché possibilità di</u></b></p>	<p>dell'Alta Murgia è già affrontato ai capp. 4.4.4.6, 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 della relazione generale del Piano</p>	<p>Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.</p>
---	---	--

<b><u>approvvigionamento, preferibilmente in filiera corta, di compost verde;</u></b>		
Piano antincendio boschivo della Regione Puglia. Nel Rapporto ambientale manca l'analisi con il Piano AIB regionale. Nel Quadro conoscitivo è riportato un paragrafo in cui si menziona il Piano AIB del Parco facendo riferimento alle maggiori criticità caratterizzanti le tipologie forestali dell'Alta Murgia e in cui si fa cenno alle tecniche di prevenzione. <b><u>Si ritiene che l'analisi di coerenza tra il Piano AIB del Parco e quello regionale debba essere maggiormente approfondita anche in considerazione del fatto che il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale</u></b>	Non ammissibile	Nessuna modifica.
<b><u>Si rileva conclusivamente che l'analisi di coerenza non ha tenuto conto della tematica relativa alla gestione dei rifiuti che è invece affrontata, anche seppur con dati non aggiornati e limitati al Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Bari nell'Relazione generale (pp. 189 - 199). Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un'analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l'inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all'interno della sezione "Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano" riportando i dati aggiornati disponibili. Il risultato di tali analisi dovrà essere considerato quale supporto per la formulazione di disposizioni di dettaglio inerenti la gestione di tutte le tipologie di rifiuti all'interno del Parco da inserire nelle N.T.A. o da concordare con gli Enti preposti.</u></b>	In parte ammissibile	<u>Art. 33 del Regolamento:</u> <b><i>ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI</i></b> <b><i>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.</i></b>

<p>Si rileva che all'interno del Parco è localizzata la zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) "A" definita e perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui valgono le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA. Inoltre il Canale principale dell'AQP, per cui è prevista un'area buffer di rispetto pari a 500 m, come previsto dal PTA, e che si sviluppa soprattutto lungo il perimetro del Parco, in alcuni tratti interferisce con l'area del Parco stesso.</p> <p>In merito a tali interferenze delle aree perimetrata dal PTA con il Parco, considerato che nel Rapporto Ambientale (pag. 123) si afferma, che il Piano recepisce ed integra <i>"le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia"</i>, <b><u>si raccomanda di verificare per ognuno degli interventi previsti all'interno del Parco, la coerenza con le norme di salvaguardia dell'acquifero murgiano individuato "come una riserva "strategica" per le ottime qualità delle acque di falda e la scarsa antropizzazione del territorio" (pag. 122 -RA). A tal riguardo si prescrive di inserire nell'art. 17 delle NTA i riferimenti espliciti alle NTA del PAI ed alle misure di salvaguardia del PTA regionale.</u></b></p>	<p>Ammissibile</p>	<p>Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell'incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l'approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell'ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).</p>
<p><b>Attività estrattive</b> L'attività estrattiva, secondo quanto riportato nel Quadro conoscitivo (pp. 203 – 205), determina impatti ambientali particolarmente rilevanti soprattutto al termine della fase di coltivazione, allorquando al danno derivante dallo svolgimento dell'attività estrattiva nella sua globalità si aggiungono la non restituzione al territorio, attraverso opportuni interventi, delle aree di cava dismesse, con gravi conseguenze sullo stato del</p>	<p>Non ammissibile</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

sistema fisico impattato in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria), e l'accumulo disordinato di enormi quantità di inerti, sterili e fanghi derivanti dalla lavorazione.

A pag. 133 della Relazione generale si afferma, inoltre, che *“Sono note complessivamente una quarantina di cave, delle quali tuttavia non si conosce quante siano effettivamente in esercizio; qualche cava in pienissima attività, come accertato da sopralluoghi effettuati personalmente, e da tempo priva di autorizzazione. Non migliore risulta la conoscenza delle aree da recuperare, in corrispondenza di cave abbandonate o esaurite. (...)Talora gli ambienti di cava da tempo abbandonati, quando non rappresentati da profonde fosse costituenti rischio di incolumità pubblica, potrebbero permanere nelle attuali condizioni ambientali.”* **In merito all'incertezza rappresentata in “Relazione Generale” (pag. 133), circa il numero effettivo e lo stato operativo delle attività estrattive presenti in area Parco, ivi comprese quelle dismesse, nonché all'asserita presenza di non meglio specificata “cava in pienissima attività e da tempo priva di autorizzazione”, si rappresenta la necessità di avviare una interlocuzione con il competente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. L'Ufficio Attività Estrattive ha infatti istituito, a partire dal 2007, il Catasto Cave, attraverso la cui consultazione sarà possibile determinare con esattezza il numero e lo stato delle cave attualmente presenti in area Parco, nonché la legittimità delle cave attive eventualmente presenti.**

<p>In merito infine a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento in esame si fa presente che, in generale, il dettato dell'articolo opera di fatto un trasferimento delle competenze in materia di attività estrattive dalla Regione all'Ente Parco, salvo poi, al comma 11, ritrasferire tali competenze, all'"autorità concedente" <i>"qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente"</i>. L'art. 3, comma 1., lett. e) del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco pone tuttavia in capo all'Ente Parco l'autorizzazione dei piani di coltivazione, dismissione e recupero finalizzati alla prosecuzione <i>"fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate"</i> e non già il ruolo di autorità mineraria.</p> <p><b><u>L'autorizzazione, la sospensione dell'attività estrattiva, nonché i successivi atti e provvedimenti di diffida alla messa in sicurezza e recupero sono regolamentati dall'art. 8 e successivi della legge regionale n.37/1985 e rientrano nelle competenze dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Si prescrive, pertanto, di armonizzare il Piano e le N.T.A. alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, alle attribuzioni di competenze previste.</u></b></p>	<p>Ammissibile con modifiche all'art. 26, c.4, del Regolamento</p>	<p>Art. 26, c.4, del Regolamento:  <i>4. L'Ente pertanto persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia....</i></p>
<p>In relazione alla presenza di numerosi manufatti all'interno del Parco, nel Piano si è redatta la Tav 18 che individua i <i>"manufatti di interesse architettonico-monumentale"</i> per i quali valgono alcune particolari norme finalizzate alla loro tutela e salvaguardia. <b><u>Non risulta chiaro però se tra i manufatti segnalati nella Tav. 18 sono inseriti eventuali manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii o comunque segnalati e tutelati dal PPTR.</u></b></p> <p><b><u>In questo caso risulterebbe necessario</u></b></p>	<p>Ammissibile</p>	<p>Modifiche già apportate, ex art. 98 delle N.T.A. del PPTR</p>

<p><b><u>modificare l'art. 18 comma 5 delle NTA che in riferimento a tali manufatti afferma che “ <i>Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato “Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali”</i>. Infatti per i manufatti e le aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal PPTR valgono le disposizioni e le misure previste dalle stesse normative. Inoltre si raccomanda di distinguere anche nella stessa TAV 18 e nella relativa legenda, gli immobili vincolati da norme sovraordinate da quelli invece sottoposti a tutela a seguito di analisi e scelte dell'Ente Parco.</u></b></p>		
<p>L'art. 8 comma 3 delle NTA dichiara che il “<i>Piano persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture .....</i>”. A tal riguardo però si osserva che sarebbe opportuno meglio specificare alcuni aspetti di tale indirizzo soprattutto in relazione alla zonizzazione del Parco stesso ed ad una maggiore incisività di tale scelta considerati gli eventuali effetti che alcune tipologie di questi impianti possono creare in un ambiente così sensibile.</p> <p>Infatti se per le zone C è chiaramente espresso che “<i>è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego d energia rinnovabili</i>” (NTA art. 8 comma 10), non altrettanto è esplicitato per le zone A e B né per quelle D.</p> <p><b><u>Si prescrive, pertanto, di specificare alcune caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, quali ad esempio: le tipologie di impianti possibili (fotovoltaici, biomasse ecc), l'eventuale loro</u></b></p>	<p>Ammissibile in parte</p>	<p>Art. 34, c.3, del Regolamento, recante:  <i>3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.</i>  È stato così modificato:  <b><i>3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, <u>la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell'immobile sulla quale i moduli sono collocati.</u></i></b></p>

<p><b><u>posizionamento nel territorio (su suolo o su coperture ecc), la fruizione per autoconsumo o eventuali soglie di produzione, tenendo comunque conto di quanto previsto a riguardo dal Regolamento regionale n. 28/2008.</u></b> Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella NTA all'art. 23 comma 3: <i>“Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni (.....) gli interventi per l'efficienza energetica, l'installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l'adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche”.</i></p>		
<p><b><u>In relazione agli eventuali interventi edilizi consentiti all'interno del Parco, si sottolinea la necessità di evidenziare nelle NTA, in via preliminare che ogni norma di natura edilizia e urbanistica stabilita dal Piano del Parco non deve essere in contrasto con la normativa specifica di settore e la pianificazione territoriale sovraordinata.</u></b>  <b><u>Si rileva inoltre che il limite del 20% della superficie utile, usato come discriminante per gli ampliamenti di insediamenti esistenti non sempre garantisce il rispetto del limite di ampliamento del 20% della volumetria stabilito dal D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno meglio definire i commi 6 e 7 dell'art.8 delle NTA. Infatti i due articolati sembrerebbero essere in contrasto tra loro lì dove nel comma 6 si presenta la possibilità di ampliamenti di superficie superiori al 20% con la specifica dei relativi parametri edilizi da rispettare e nel comma 7 tra gli interventi consenti per gli insediamenti esistenti vi è</u></b></p>	<p>Accolta in parte, con modifiche agli artt. 9, c.3, 6, c.4, 7, c. 5 e 8, c.8 delle N.T.A, all'art. 33 del Regolamento</p>	<p>L'art. 9, c. 3, delle N.T.A.:  <i>Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m3/m2 con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m3;</i>  <i>– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;</i>  Art. 6, c.4, l'art. 7, c. 5 e l'art. 8, c.8 delle N.T.A. e l'art. 30, c.2 del Regolamento con:  <i>preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</i>  Art. 33 del Regolamento:  <b>ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI</b>  <b>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.</b></p>

**l'ampliamento nella misura massima del 20% di superficie.**

**Infine si evidenzia che nella zona A è consentito ampliamento dei fabbricati dell'Ente fino al 15% della superficie utile dell'esistente, ma non è specificato un limite massimo di volumetria, o eventuali parametri edilizi che consentirebbero una verifica più efficace dell'eventuale consumo di suolo, o di altri effetti producibili, seppur per fini coerenti con gli obiettivi di tutela del Parco. Pertanto si prescrive di definire con maggiore precisione i limiti volumetrici di eventuali interventi edilizi di tale natura.**

**In relazione agli interventi edilizi ammissibili nelle sottozone D2 e D3 si prescrive di specificare che gli interventi di ricostruzione, previa demolizione, debbano conservare la stessa sagoma e volumetria. Sia valutata l'opportunità degli indici di fabbricabilità previsti in relazione agli effetti ambientali di tale incremento di urbanizzazione con particolare riferimento alla sottozona D2.**

**In linea generale, inoltre, si prescrive che nelle N.T.A siano previste misure relative a:**

- ✓ **promozione dell'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali privilegiando l'adozione di:**
  - a. **materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti.**
  - b. **interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse**

<p><u>energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici).</u></p> <p>c. <u>alla definizione della <b>qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione</b> al fine di permettere un'immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);</u></p> <p>✓ <u><b>gestione delle acque:</b></u></p> <p>a. <u>per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche sia garantita la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR 26 del 9/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);</u></p> <p>✓ <u>per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività produttive che dagli scarichi civili, si richiamano i dettami e i limiti imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.</u></p>		
<p>In relazione a tutto ciò si osserva che poiché tra gli elementi di criticità o comunque di trasformazione del paesaggio murgiano si inseriscono (pag. 144 – RA) “<i>capannoni industriali diffusi nel territorio</i>” spesso non completati, “<i>ampliamenti o adeguamenti ai fini produttivi agricoli che comportano spesso l’aggiunta di nuovi corpi edilizi .....</i>”ecc.. <b>è necessario verificare e monitorare che le misure</b></p>	<p>Da verificare in sede di monitoraggio</p>	<p>NESSUNA MODIFICA</p>

<u>relative agli interventi edilizi consentiti siano compatibili e non producano effetti ambientali su componenti quali suolo, acqua, rifiuti.</u>		
--	--	--

**3. Modifiche a seguito della verifica di conformità del Piano del Parco e del Regolamento al P.P.T.R. , D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ai sensi dell'art. 98 delle NTA del predetto Piano.**

Si premette che ai fini di conformare il Piano al PPTR ed al dettato dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004, all'Art. 1 delle N.T.A. e all'art. 1 del Regolamento sono stati aggiunti il comma:

**Le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Piano. Eventuali disposizioni più restrittive contenute nel presente Piano, sono da ritenersi attuative del predetto PPTR.**

<b>II.I- DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI - TITOLO VI N.T.A. PPTR</b>				
- Beni Paesaggistici (ex art. 134 Dlgs. 42/2004); -ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143, co.1, lett. e), Dlgs. 42/2004);				
<b>A.1 Struttura idro-geo-morfologica</b>				
<b>COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE PPTR</b>	<b>COMPONENTI GEO-MORFOLOGICHE PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR ART. 51/52 N.T.A.</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM ART. 1 e 17 N.T.A. ART. 1 REGOLAMENTO</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e) - Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e) - Doline (art. 143, co. 1, lett. e) - Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e) - Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)	<b>Tav. 2 CARTA GEOMORFOLOGICA</b> - Versanti (art. 143, co. 1, lett. e) - Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e) - Doline (art. 143, co. 1, lett. e) - Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e) - Grotte (art. 143, co. 1, lett. e) - Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)	<b>MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE</b> ARTT. 53, 54, 55, 56 N.T.A.	<b>PRESCRIZIONI</b> -ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A. - ARTT. 26, 27, 28 REGOLAMENTO	<b>Nessuna modifica normativa</b> La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti geomorfologiche.  <b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia (Tav. 2) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR, ricadenti nel

- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e) - Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)				territorio del Parco ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
<i>Componenti Idrologiche PPTR</i>	<i>Componenti Idrologiche Piano per il Parco e Regolamento del Parco</i>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ART. 43 / ART. 44	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b> ART. 1, 17 N.T.A.	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c) - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e) - Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e) - Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b) - Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. l) - Territori costieri ( art. 142, co. 1, lett.a)  - Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)	<b>Tav. 3 CARTA IDROGEOLOGICA</b> - Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c) - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e); - Reticolo idrografico aggiornato al 04/08/2015 (Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia). -pozze d'acqua naturali ed artificiali (censite dall'Ente Parco). <b>Tav. 14 CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI E DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO</b> - Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e); -Area a pericolosità frane, inondazioni e rischio (PAI AdB/Puglia e Basilicata);	ART. 45, 46, 47, 48 N.T.A.	-ART. 17, commi 2 e 3, N.T.A. -ART. 23, 24, 25 REGOLAMENTO	<b>Nessuna modifica normativa</b> La disciplina di Piano e di Regolamento del Parco, per le componenti non espressamente disciplinate rimanda alle disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche. Individua ed introduce altresì una disciplina di tutela relativa alle pozze d'acqua naturali ed artificiali, censite dall'Ente Parco ai fini della loro conservazione e corretta gestione. <b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia (Tav. 3 e 14) è stata aggiornata ed integrata con le componenti individuate dal PPTR ricadenti nel territorio del Parco, oltre che con quelle del PAI AdB/Puglia e Basilicata e della Carta Idro geomorfologica AdB/Puglia ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
<b>A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale</b>				
<b>Componenti Botanico-vegetazionali PPTR</b>	<b>Componenti Botanico-vegetazionali PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ART. 60 E 61 N.T.A.	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)</li> <li>- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i)</li> <li>- Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>Tav. 06 - UNITA' ECOSISTEMICHE</b></p> <p><b>Tav. 07 - CARTA DELLA VEGETAZIONE</b></p> <p><b>Tav. 08 - CARTA FISIONOMICO-STRUTTURALE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE</b></p> <p><b>Tav. 09 - CARTA DEI TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO</b></p>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT. 62, 63, 64, 65, 66 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>-ART. 1, 10, 11, 12, 13, 14 N.T.A.</p> <p>-ART. 1, 17, 19, 21, 22, 38</p> <p><b>REGOLAMENTO</b></p>	<p>Il Piano ed il Regolamento del Parco, per le finalità di Legge, contemplano già all'interno dei relativi documenti ed elaborati apposita disciplina di tutela e gestione delle componenti vegetazionali di importanza naturalistica, ecologica e di difesa del suolo, e di ogni ambiente di particolare interesse biologico, nonché degli elementi anche singoli di rilevante valore storico ed estetico. A tal fine si compongono di apposite tavole di approfondimento (tav. 06, 07, 08, 09, 23, 27).</p>
<p><b>Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici PPTR</b></p>	<p><b>Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici PPNAM</b></p>	<p><b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b></p> <p>ART. 69 E 70 N.T.A.</p>	<p><b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b></p> <p>ART. 1 N.T.A.</p>	<p><b>MODIFICHE APPORTATE</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parchi e riserve (art. 142, c. 1, lett. F);</li> <li>-Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E);</li> <li>-aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;</li> </ul>	<p><b>Tav. 16 - CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Siti di rilevanza naturalistica (ART. 143, C. 1, lett. E);</li> <li>-aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;</li> </ul>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT. 71, 72, 73 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>ART. 1, 3 e 29 ter, comma 3, del Regolamento</p>	<p><b>modifiche normative:</b></p> <p>I divieti di cui all'art. 3 del Regolamento del Parco sono conformi alle prescrizioni per i Parchi e le Riserve, a tal fine è stato altresì modificato</p> <p>l'Art. 29 ter, comma 3, del Regolamento:</p> <p><i>Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i></p> <p>Che è stato così riformulato:</p> <p><i>Non è consentito eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica, quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i></p>

				<b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia è stata aggiornata con le componenti individuate dal PPTR ( <u>vedi sez. modifiche cartografiche</u> ).
<b>A.3 Struttura Antropica e Storico Culturale</b>				
<b>Componenti culturali ed insediative PPTR</b>	<b>Componenti culturali ed insediative PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ARTT.77 E 78 N.T.A.	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b> ARTT. 1, 18 N.T.A. ART. 1, 29 REGOLAMENTO	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)</li> <li>- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)</li> <li>- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)</li> <li>- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche</li> <li>b. aree appartenenti alla rete dei tratturi</li> <li>c. aree a rischio archeologico</li> </ul> </li> <li>- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;</li> <li>- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e);</li> <li>- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e);</li> </ul>	<p><b>Tav.13: CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)</li> <li>- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)</li> <li>- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)</li> <li>- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche</li> <li>b. aree appartenenti alla rete dei tratturi</li> <li>c. aree a rischio archeologico</li> </ul> </li> <li>- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;</li> </ul> <p><b>Tav.17: CARTA DELLE ARCHITETTURE MILITARI E RELIGIOSE DEL PARCO E DEL</b></p>	<p><b>PRESCRIZIONI E MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b></p> <p>ARTT.79, 80, 81, 82, 83 N.T.A.</p>	<p><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p>ART. 29 bis Regolamento</p>	<p>Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative il Piano ed il Regolamento del Parco ha previsto apposita disciplina, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: <i>manufatti d'interesse architettonico monumentale e presenze archeologiche</i>, prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformata a quella del PPTR.</p> <p><b>modifiche normative:</b></p> <p>Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 6, c.3, 4, N.T.A.:</li> <li>3. <i>Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.</i></li> <li>4. <i>Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali.</i></li> </ul>

	<p><i>SISTEMA DEI CENTRI STORICI LIMITROFI AL PARCO</i>  -architetture militari e religiose (individuate dal Piano);  - Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e);</p> <p><b>Tav.18: CARTA DEL SISTEMA DELLE MASSERIE</b>  - Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale (individuati dal Piano)  - Masserie e impianti produttivi -aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e);  -aree di rispetto della rete dei tratturi (art. 143, co. 1, lett. e);</p> <p><b>Tav.19: CARTA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE</b>  -Presenze archeologiche (individuate dal Piano)  - Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)  -aree a rischio archeologico;</p>		<p><i>Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b>3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.</b></p> <p><b>4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</b></p> <p><i>Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della</i></p>
--	---	--	--

***stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano.***

- Art. 7, c.3, 4 e 5 delle N.T.A.:

*3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.*

*4.... Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano.*

*5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità.*

è stato così riformulato:

***3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.***

***4.... Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano.***

***5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei***

				<p><i>caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.</i></p> <p>- Art. 8, c.9, N.T.A.:</p> <p><i>9. Per i manufatti di interesse architettonico - monumentale di cui alla Tav.18 del Piano, sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione, ricostruzione e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b><i>9. Per i manufatti di interesse architettonico – monumentale e le testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav.13 del Piano, si applica la disciplina di cui all'art. 29 ter del Regolamento, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.</i></b></p> <p>- Art. 8, c. 13, N.T.A.:</p> <p><i>13. Ferma restando la disciplina del presente articolo, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.</i></p>
--	--	--	--	--

*È stato così modificato:*

***13. Ferma restando la disciplina del presente articolo e la disciplina paesaggistica vigente, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.***

- L'Art. 18, comma 3, delle N.T.A.:

*3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico.*

è stato così riformulato:

***3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico e delle testimonianze della stratificazione storica.***

- L'Art. 29 bis, comma 3, del Regolamento:

*3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13, e, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, non sono consentiti interventi che comportano:*

*a) omissis*

*b) omissis*

*c) arature di profondità tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;*

è stato così riformulato:

				<p><b>3. Per le zone d'interesse archeologico, di cui alla TAV. 13 non sono consentiti interventi che comportano:</b></p> <p>a) omissis  b) omissis  c) <b>arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;</b></p> <p>- L'Art. 29 bis, comma 3bis, lett. a), b) c) d) e 3 ter del Regolamento:</p> <p><i>3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente, solo le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti legittimamente esistenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p><i>3 ter. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni interessate, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi:</i></p> <p>è stato così riformulato:</p> <p><b>3 bis. Sono consentite, previo nulla osta dell'Ente e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica:</b></p> <p><b>a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione dei reperti archeologici, e l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni;</b></p> <p><b>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, la ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di interesse architettonico-monumentale, la</b></p>
--	--	--	--	--

			<p><i>realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;</i></p> <p><i>c) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;</i></p> <p><i>d) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;</i></p> <p><i>e) la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.</i></p> <p><i>3. ter. Per le aree a rischio archeologico e per le presenze archeologiche, di cui alla Tav. 19, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, che, se non individuata, si ritiene formata da un'area delle larghezza costante di 100 metri dal bene cartografato, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.</i></p> <p><i>3 quater. L'Ente, d'intesa con le Amministrazioni ed i soggetti interessati, incentiva la realizzazione di piani, progetti e interventi: ...(omissis).</i></p> <p>- L'art. 29 ter, c. 2, 3, 4, del Regolamento:</p>
--	--	--	--

2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano e relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente, le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione delle stesse, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico, e la normale utilizzazione agricola dei terreni. E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.

3. Non è consentito, se non previa valutazione positiva dell'Ente, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.

4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

è stato così riformulato:

**2. Per i manufatti di interesse architettonico-monumentale ed alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui alla Tav. 13 del Piano, relativamente all'area direttamente impegnata dalle stesse e fatta salva la disciplina**

				<p><i>per le zone omogenee di Piano, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente:</i></p> <p><i>a. le attività inerenti allo studio, alla valorizzazione e alla protezione delle stesse;</i></p> <p><i>b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario;</i></p> <p><i>c. la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo, a realizzarsi preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti;</i></p> <p><i>E' altresì consentita, previo nulla osta dell'Ente, la normale utilizzazione agricola dei terreni, la realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei manufatti, di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici.</i></p> <p><i>3. Non è consentito, eliminare o trasformare i beni diffusi nel paesaggio rurale con alta valenza ecologica e paesaggistica quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali: specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane.</i></p> <p><i>4. Gli interventi di recupero degli immobili di cui ai commi precedenti devono mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili. Essi sono destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione degli stessi che garantiscano un corretto inserimento</i></p>
--	--	--	--	---

				<p><i>paesaggistico e sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato VIII "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".</i></p> <p><b>Modifiche cartografiche:</b> La cartografia (Tav. 13, 18, 19) è stata integrata ed aggiornata con le componenti individuate dal PPTR, correggendo altresì alcuni errori ed imprecisioni derivanti dallo stesso PPTR (<u>vedasi la sez. modifiche cartografiche</u>).</p>
<b>Componenti dei valori percettivi PPTR</b>	<b>Componenti dei valori percettivi PPNAM</b>	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPTR</b> ARTT.86, 87 N.T.A.	<b>INDIRIZZI, DIRETTIVE PPNAM</b>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strade a valenza paesaggistica (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)</li> <li>- Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)</li> </ul>	<p><b>Tav. 21: CARTA DEGLI ELEMENTI STRUTTURANTI E DEI FATTORI QUALIFICANTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-elementi strutturanti e fattori qualificanti (individuati dal Piano);</li> <li>- Strade a valenza paesaggistica</li> <li>- Strade panoramiche</li> <li>- Luoghi panoramici</li> <li>- Coni visuali</li> </ul>	<b>MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE</b> ARTT.88 N.T.A.	ART.1, 18, c.4, N.T.A. e ART. 1, 29 TER DEL REGOLAMENTO	NESSUNA MODIFICA
<b>II.II LO SCENARIO STRATEGICO – TITOLO IV N.T.A. PPTR</b>				
<b>SCENARIO STRATEGICO PPTR</b> -Obiettivi generali e specifici dello scenario; -Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale;	<b>SCENARIO STRATEGICO PPNAM</b> Par. 1.4 SCENARI E STRATEGIE DI GOVERNO TERRITORIALE - relazione generale Par. 5 IDENTIFICAZIONE DEI PROGETTI PRIORITARI - relazione generale	<b>DISCIPLINA PPTR</b> ARTT. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, N.T.A.	<b>DISCIPLINA PPNAM</b> - ART. 21 N.T.A.: <i>Progetti prioritari e progetti speciali</i> ;  - Art. 14, 22, 23 N.T.A. - Par. 1.4 e 5 RELAZIONE GENERALE - <i>Allegato VII- Schede descrittive dei progetti</i>	<b>MODIFICHE APPORTATE</b> Il Piano in coerenza con i relativi obiettivi strategici e generali del Piano (par. 1.4 Relazione generale), individua una serie d'interventi prioritari nei cinque ambiti tematici individuati: 1. Natura e conservazione 2. Gestione agro-forestale e dei pascoli 3. Valorizzazione delle risorse 4. Fruizione e sviluppo del territorio 5. Gestione delle risorse Nonché 5 progetti speciali nei settori di valore strategico e che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e di gestione.

<p>-Linee guida regionali;</p>	<p>- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco;  - Carta degli interventi sulle risorse naturali, storiche e paesaggistiche;  - Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale;  - Allegato VII- Schede descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali;  - Allegato VIII- L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.</p>		<p>prioritari e dei progetti speciali;  - Allegato VIII- L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso.</p>	<p>Detti interventi, in linea con le finalità istitutive di Legge, integrano i progetti territoriali per il paesaggio regionale, che interessano il territorio del Parco, in particolare:  a) La Rete Ecologica regionale  b) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.</p> <p><b>Modifica normativa:</b>  Art. 21 delle N.T.A è stato integrato con il comma 4:  <b>4. Al fine di elevare la qualità e la fruibilità sostenibile del paesaggio i progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR integrano i progetti di cui ai commi 2 e 3.</b></p> <p>E' stato altresì integrato il comma 1 dell'art. 21 con i riferimenti alla Carta delle attrezzature dei servizi del Parco.  1. Per il raggiungimento delle finalità generali il Piano propone un insieme sistematico di azioni e interventi. Il quadro degli interventi previsto dal Piano è rappresentato nella Carta dei progetti prioritari e nella Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco e descritto nelle schede-progetto associate a ciascun intervento o insieme di interventi prioritari (Allegato VIII).</p>
--------------------------------	---	--	--	---

### 3. MODIFICHE CARTOGRAFICHE


Le modifiche cartografiche apportate agli elaborati grafici del Piano sono relative sia all'aggiornamento degli shp del PPTR approvato, rispetto a quelli del PPTR adottato. In generale sono stati rimossi gli shp del PUTT/P e sostituiti con gli analoghi del PPTR, oltre a effettuare tutte le modifiche richieste durante la fase delle osservazioni.

TAV 02\_geomorfologica\_REV\_2015, è stato:


- Eliminato reticolo da legenda
- Sostituiti shp PPTR con quelli PPTR 2015
- Indicazione in legenda fonte shp
- Tolto shp vincolo idrogeologico

TAV 03\_idrogeologica\_REV\_2015 è stato:

- Sostituito shp BP\_142\_C\_150m.shp con quello PPTR 2015
- Corretta la legenda con inserimento voci: siti prioritari, corso d'acqua (4 sottovoci), BP\_Fiumi e torrenti
- Aggiunto UCP\_connesioneRER\_100m.shp da PPTR (6.1.2 Componenti idrologiche)
- Cambiato il colore a BP Fiumi, trasparenza e riposizionamento layer sotto tutti gli altri.
- Aggiunto il reticolo idrografico dell' A.d.B.Puglia trasmesso in data 04/08/2015. A riguardo si precisa:  
*Dopo aver eliminato il reticolo proveniente dalla Carta Idrogeomorfologica (in blu nell'immagine 1) dall'area Parco ed averlo sostituito con quello ottenuto dall'AdB Puglia in data 04/08/2015 con lettera n. prot. 0011330 (in verde), è stato sovrapposto anche il reticolo del Bacino del Bradano ricevuto in data 23/06/2015 dalla Dott.ssa Marinella Gerardi (immagine 2):*



**Immagine 1**



**Immagine 2.** Come visibile dall'immagine in alto, il reticolo del Bradano (in rosso) risulta shiftato di circa 200 m rispetto a quello dell'AdB Puglia. Anche riportandolo su ortofoto si nota l'errore:




**Immagine 3.** *Considerato che nella mail della Dott.ssa Marinella Gerardi del 23/06/2015 si comunica che lo shp del reticolo del Bradano non è stato approvato ufficialmente dall'AdB Basilicata e che lo stesso è meno preciso di quello dell'AdB Puglia, oltre ad essere shiftato, si ritiene di non riportarlo sugli elaborati cartografici del Piano del Parco dell'Alta Murgia.*

**TAV. 13\_Vincoli\_Paesaggistici\_architettonici\_e\_archeologici**, è stato:

- Eliminato Vincolo Idrogeologico poiché già presente su altre tavole
- Eliminato SHP relativo alla tutela dei 150 m acque da PPTR
- Eliminato Vincoli paesaggistici ex L. 431/85 (aree rispetto fiumi)
- Inseriti i manufatti di interesse storico monumentale individuati dall'Ente;


**Confronto VINCOLI PAESAGGISTICI**



In verde tratteggiato **PUTT\_GALASSO.shp** - Vincolo Paesaggistico ex Decreti Galasso (Atlante SERIE 2 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) e **PUTT\_VINCOLO\_EXL.shp** - Vincolo Paesaggistico ex L. 1497/39 (Atlante SERIE 1 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) presenti su tavole 2010; con bordo verde **BP\_136.shp** - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico da PPTR approvato 2015.


Sostituiti entrambi con **BP\_136.shp** - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

## Confronto USI CIVICI



In rosso puntinato **PUTT\_USI\_CIVICI.shp** - Usi civici (Atlante SERIE 7 del P.U.T.T./P. della Regione Puglia) presente su tavola 2010; in verde acqua **BP\_142\_H** e in viola **BP\_142\_H\_VALIDATE**, entrambi BP - Zone gravate da usi civici da PPTR approvato 2015  
 Sostituito con i entrambi con **BP\_142\_H** e **BP\_142\_H\_VALIDATE**

## Confronto TRATTURI



Nel PPTR c'è lo shp UCP\_area\_rispetto\_rete tratturi che non coincide perfettamente con PCT\_TRATTURI\_ aree annesse del Piano del Parco. Inoltre il PPTR riporta i tratturi presenti nel territorio di Gravina shiftati rispetto alla reale consistenza del tratturo così come perimetrato dal PCT (Approvazione definitiva delibera del Consiglio Comunale n.3 del 31.07.2008).

**In seguito a confronto con uffici Regione Puglia, sono stati sostituiti tutti gli shp del PCT con lo shp UCP\_area\_rispetto\_rete tratturi.**

- Eliminato shp Vincoli paesaggistici ex L. 431/85 – Zone di rispetto poiché di tratta dell'area buffer di 150 m della rete idrologica.
- Sostituito lo shp contenente vincoli architettonici ed archeologici PUNTI non censiti dal PUTT (Chiazzodda, Casette di Castigliolo, Pulo, Lamalunga 1 e 2, S. Magno, Garagnone e Grotta Nisco) con lo shp BP\_142\_M.shp che contiene i vincoli archeologici POLIGONALI da PPTR e con VINCOLI ARCHITETTONICI presenti nel file UCP - Testimonianze della stratigrafia insediativa, corrispondenti a Castel del Monte e al Complesso Medievale e Grotte di Sant'Angelo.

- Inserito shp **corr\_toponimi.shp** contenente due punti per la correzione dei toponimi errati su PPTR. (Vedi allegato **RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI**)

**TAV. 14\_vincoli\_idrogeologici\_e\_delle\_servitù\_militari\_REV\_2015** è stato:

- Sostituito shp UCP\_Vincolo idrogeologico con quello PPTR 2015 + indicazioni in legenda
- Tolti i vincoli militari, già presenti sulla tavola 22\_Interferenze e criticità,
- Caricato servizio wms del PAI dell'AdB Puglia e shp 2014 e 2015 del PAI dell'AdB Basilicata.
- Cambiato il nome della tavola in **VINCOLO IDROGEOLOGICO E PIANI DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO**

**TAV. 16\_vincoli\_ambientali\_REV\_2015**, è stato:

- Verificata presenza eventuali aree annesse da PPTR. Non ve ne sono sul Parco.
- Inserito shp BP Parchi (Parco Ofanto differente) + UCP\_rispetto\_parchi\_100m + UCP – Siti di rilevanza naturalistica tematizzato in base a SIC e ZPS

**TAV. 17\_architett\_militari\_religiose\_e\_sist centri storici\_REV\_2015**, è stato:

- Sostituito shp ...Architetture\_militari\_e\_religiose.shp con quello aggiornato in base a confronto PPTR.
- Aggiunto UCP – Città consolidata
- Cambiata simbologia beni architettonici non monumentali

**TAV. 18\_sistema\_delle\_masserie**, è stato:

- Inserito shp POLIGONALE ...Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp come Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale (Vedi allegato RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI)
- Inserito shp PUNTUALE ...Beni\_ArchNONMon\_NOPPTR.shp tematizzato come Masserie e Impianti produttivi (Vedi allegato RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI).
- Clippato UCP\_stratificazione\_insediativa\_rete\_tratturi.shp su rettangolo tavola e tematizzato in base a denominazione compresa area di rispetto

**TAV. 19\_presenze\_archeologiche\_del\_parco** sono stati:

- Aggiornati shp PPTR 2015

**TAV.21\_elementi\_strutturanti\_fattori\_qual\_REV\_2015.**, è stata:

- Aggiornata con UCP\_luoghi\_panoramici.shp, UCP\_strade\_panoramiche.shp, UCP\_strade\_valenza\_paesaggistica.shp del PPTR approvato 2015.

**26C\_ CARTA DELLA ZONIZZAZIONE** si è proceduto:

- alla riclassificazione dell'area di sedime delle fondazioni dei capannoni, siti in parte sulla p.lla 133 ed in parte sulla p.lla 132 del fg. 5, dell'agro di Gravina in Puglia, da Zona B a Zona C.

**26d\_ CARTA DELLA ZONIZZAZIONE**, si è proceduto:

- alla riclassificazione delle p.lle 262 266, 267, 268, 277, 276, 279, 264, 272, 273, 274, 269, 270, 271, 263, 265 e parte delle p.lle 40 e 261 (queste ultime fino alla strada di accesso alla masseria) del fg. 101 e del complesso aziendale attivo, censito allo stesso foglio, p.lla 339, da Zona B a Zona C;

- alla riclassificazione delle p.lle 129 e 323 del fg. 9, in agro di Santeramo in Colle, da Zona A a Zona B.

#### **4. RESOCONTO BENI ARCHITETTONICI**

Nell'aggiornamento degli elaborati cartografici del Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e nella procedura di conformità al PPTR sono stati confrontati gli shp realizzati durante la fase di redazione (2010) con quelli del PPTR approvato 2015.

## Confronto tra UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp e BENI\_ARCHMON\_PARCO (punti) – BENI NON CENSITI dal PPTR

1. Creazione nuovo strato informativo Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp contenente 19 poligoni dei beni architettonico-monumentali presenti nel Piano del Parco ma non censiti dal PPTR.

Lo shp Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp è stato inserito con la denominazione di Masserie e Jazzi di interesse architettonico-monumentale nella tavola 18 sistema delle masserie REV 2015.mxd



2. Verifica denominazioni dei beni contenuti sia nel Piano del Parco che nello strato informativo UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp

È stato creato un nuovo shp (**corr\_toponimi.shp**) in cui sono state inserite le denominazioni corrette di due beni già censiti dal PPTR:

- Madonna del Sabato (erroneamente indicata dal PPTR come Madonna del Sabto)
- Masseria Patanicchio (erroneamente indicata dal PPTR come Masseria Paglialunga)



Lo stesso shp è stato inserito con label nella tavola TAV. 13 Vincoli Paesaggistici architettonici e archeologici in modo che il toponimo corretto sia evidente.



3. Verifica delle aree annesse ai beni contenuti nel PPTR. In alcuni casi sono solo buffer di 100 m, in altri casi sono ritagliati sulla proprietà e su strada, in altri ancora l'area annessa non è disposta su tutti i lati come per i seguenti beni:

- Masseria Martucci
- La Chiazzodd
- Jazzo Santa Chiara Piccola
- Jazzo del Pulo
- Jazzo di Griffi



Ma è stato verificato che le porzioni di area annessa mancanti si sovrappongono alle aree contenute in UCP\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico.shp pertanto si decide di non intervenire.

## Confronto tra UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp e BENI\_ARCHNONMON\_PARCO (punti) – BENI CENSITI dal PPTR

1. Verifica Denominazione e localizzazione dei beni contenuti sia su Piano del Parco (MA considerati NON Monumentali) e PPTR.
  - Jazzo Ventolafana. La localizzazione di Jazzo Ventolafana è errata su PPTR (FID 389), mentre il punto del Piano del Parco è decentrato rispetto al bene. Si procede a riportare il bene (perimetrandolo su ORTOFOTO dato che il catastale non coincide) sul file Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp, in modo che lo Jazzo sia visibile, ma la tutela del PPTR non venga alterata.




- Podere Solagne. Sul PPTR è indicata un'area adiacente alla Masseria Fortificata, indicata come villaggio risalente al neolitico. Si decide di perimetrare il bene includendolo tra le masserie di interesse architettonico-monumentale.

The screenshot shows a GIS application window. On the left is a legend with various colored symbols and text. The main map area displays a satellite view with a red polygon and a yellow polygon overlaid on a landscape. At the bottom, a data table is visible, containing columns for various attributes and rows of data.

ID	Nome	Descrizione	Coordinate	Area	Perimetro	...
1	Podere Solagne	Area adiacente alla Masseria Fortificata	...	...	...	...
2	Jazzo Ventolafana	Area di interesse architettonico-monumentale	...	...	...	...


- Masseria Monaco Piccolo. Sul PPTR è indicata un'area che sembra abbandonata e diruta, mentre il Piano del Parco riporta un punto a metà tra quell'area e una zona dove vi sono tre edifici. Viene perimetrata l'area a nord su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp



- Masseria Cervone Piccolo: Il PPTR tutela forse solo lo Jazzo, mentre il Piano del Parco indica un punto sul complesso della Masseria. Si decide di inserire la masseria su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp



- Masseria Ceraso Nuova. Il PPTR individua una vasca d'acqua mentre il Piano del Parco posiziona il punto su una zona edificata. Si decide di inserire la masseria su Beni\_archMON\_Parco\_pol.shp




- Posta Parco della Murgia. Il PPTR tutela un'area, mentre il Piano del Parco individua un edificio non inserito nel vincolo ma solo nell'area annessa. Viene corretto lo shp puntuale del Parco.



- Posta Tandoi: Il PPTR tutela un'area, mentre il Piano del Parco individua un edificio non inserito nel vincolo ma solo nell'area annessa. Viene corretto lo shp puntuale del Parco.





2. Dopo il controllo dei beni presenti sia su PPTR che sul Piano del Parco è stato creato un file **Beni\_ArchNONMon\_NOPPTR.shp** contenente 199 punti dei beni architettonici NON monumentali presenti sul Piano del Parco ma non censiti dal PPTR. Tali beni rimarranno definiti da un punto e dalla denominazione.

**Tale shp è stato inserito con la denominazione di MASSERIE E IMPIANTI PRODUTTIVI nella tavola 18\_sistema\_delle\_masserie\_REV\_2015.mxd**

#### **Confronto tra UCP\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali.shp e Architetture\_militari\_e\_religiose.shp (punti) – BENI CENSITI dal PPTR\_INCONGRUENZE**

- Torre Cannoni è censita dal PPTR come Masseria Cannoni, ma individua un altro bene. La torre in realtà è posta a destra della masseria e pertanto viene spostato il punto dello shp Architetture\_militari\_e\_religiose.shp.



- Santuario Santa Maria degli Angeli. Il punto riportato sullo shp del Piano del Parco è posizionato nel nulla. Si decide di riposizionarlo sul complesso ecclesiastico.



- Torre Ferlizza coincide con Masseria Torre Ferlizza riportata sul PPTR. Viene eliminato il punto dallo shp del Parco.



- La Chiesa di San Magno, il Battesimale di Belmonte, la Chiesa di Sant'Elia sono inclusi tra i beni del PPTR, per cui si decide di tenere i punti di cappelle, chiese e altro che sono già su PPTR ma come complesso architettonico di maggiore dimensioni.
- Cimitero di Minervino Murge. Il punto dello shp del Piano del Parco è posizionato fuori dal bene. Si decide di spostarlo nel baricentro dello stesso.

